Numero della proposta

106

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 25 Giugno 1867
dal Ministro di Grazia e Giustizia e di Agricoltura e C.

OGGETTO

Relatore Mazzarella

Approvata nella tornata del 1. Giugno **1868**

SESSIONE 1867

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 106-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

MOLINARI, CANCELLIERI, MUZI, BRUNETTI, CORTESE, RESTELLI, REGA, CONSIGLIO, MAZZARELLA

sul progetto di legge presentato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio
di concerto con quello di grazia, giustizia e culti

nella tornata del 25 *giugno* 1867

Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane. I

I e fisiliani

Tornata del 20 luglio 1867

SIGNORI. — Nella tornata dei 13 luglio 1864 (*Legislatura VIII*) era alla Camera presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti un progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nella provincia di Terra d'Otranto. E nella tornata del 24 febbraio 1865 l'onorevole Bonghi presentava la elaborata relazione della Commissione, che gli uffizi della Camera avevano eletto per lo studio di quel progetto. È utile al nostro proposito, come proprio a lodare quella unanime Commissione e il suo relatore, di tenere esatto conto del ragionamento, che in quella relazione si legge. Così non faremo, che ricordare alla Camera argomenti, che altra volta ebbero influenza per disporla ad accettare lo schema, che ora si ripresenta.

Riconosceva quella Commissione, che *la mutazione*, cui si voleva introdurre, era *ben conforme a quello che è stato il concetto generale della legislazione fatta dalla presente Assemblea: sgombrare dalla terra d'Italia i resti d'un passato, che, per negligenza o malavoglia dei Governi che la ressero, continuano ad impedire in*

una parte del suo territorio il movimento dei commerci e la libertà della terra. E in quel progetto di legge essa vi scorgeva sapientemente due fini: « l'uno, obbli-
« gare i debitori e creditori di prestazioni in natura a
« convertire in un canone in denaro il reciproco loro
« credito e debito: l'altro, agevolare l'affrancamento
« del fondo da questo *stesso canone.*»

Il relatore si proponeva quindi la seguente domanda: *Quali erano le condizioni delle altre provincie napoletane e di Terra d'Oltranto rispetto a questi due punti?* Ed eccone la risposta, che è importante e coscienzioso il riferire litteralmente:

« La feudalità è stata abolita in Napoli il 2 agosto 1806... Il concetto del legislatore fu equo. Nel feudatario distinse il sovrano di secondo e terzo grado, a cui altri più su di lui aveva conferito giurisdizioni, diritti e poteri, dal proprietario della terra. Del proprietario mantenne quanto non era derivato in lui da quella sovranità avuta a mutuo. Così se la legge del 1866.... distrusse tutte le giurisdizioni baronali ed i proventi qualunque che vi fossero annessi;... il diritto di devoluzione a favore del fisco, il peso dell'*adoa*, del *jus tapeti* e del *quindennio*, ecc.; in quella vece, nell'articolo 12 mantenne « tutti i diritti, redditi e prestazioni territoriali così in denaro, come in derrate, ed ogni altra proprietà, » e mandò avanti ai tribunali competenti le università o particolari, che avessero o pretendessero diritto a contenderla. » Il legislatore in questo stesso articolo 12 avvertiva, ch'egli avrebbe provvisto con altra legge a rendere redimibili quei diritti e prestazioni, che manteneva e che fossero pregiudizievoli all'agricoltura. »

« Questa promessa sciolse il 20 giugno 1808. Nella legge che porta la data di questo giorno, il legislatore considerava, che si fossero « sempre considerati nel
« regno pregiudizievoli all'agricoltura i redditi feudali
« perpetui denominati: *quinte*, *settime*, *none*, *decime*,
« *duodecime* o altra parte dei frutti raccolti; egual-
« mente che le prestazioni esatte in ragione di semina
« sotto il nome d'intera o mezza covertura, come an-
« che il diritto esercitato dagli ex-baroni, sia coi pro-
« pri animali, sia precedente fida cogli altri di fare
« pascere l'erba nei terreni appadronati dei particolari
« a titolo di colonia o di servitù »; e perciò dava facoltà ai contribuenti degl' indicati redditi od ai possessori soggetti all'esercizio di tali diritti di richiedere che la loro prestazione fosse commutata in un canone; e stabiliva il criterio ed i modi di questa commutazione. Questi canoni rivestivano, giusta l'articolo 2 della legge, il carattere di censi riservativi insino a che

non fossero affrancati. Il regolamento promesso dall'articolo 6 di questa legge fu pubblicato il 17 gennaio 1810, e in esso erano chiariti tre punti che ci piace notare:

« Primo, la facoltà di commutare in danaro le rendite ex-feudali, ch'era conceduta ai debitori col decreto del 20 giugno 1808, si doveva intendere estesa a tutte la rendite ex-feudali perpetue, qualunque fosse l'origine. Secondo, si presumevano ex-feudali tutte le rendite esatte dagli ex-baroni, o dagli aventi causa da essi, per fondi siti tra i confini degli antichi ex-feudi, dichiarandosi che il decreto del 20 di giugno non fosse applicabile se non alle sole rendite e prestazioni fondiarie dipendenti da concessioni di fondi privati e allodiali fatte con pubbliche scritture, e si escludeva ogni altra prova, non volendo che per nessun altro argomento si potesse dimostrare la qualità burgensatica delle rendite, per le quali dovessero essere esenti dalle sanzioni della legge del 20 giugno. Terzo, le rendite e le prestazioni ex-feudali in danaro e quelle in genere di qualunque natura, così prima come dopo la loro commutazione, tranne i canoni enfiteutici, non si sarebbero potuti esigere se non nella qualità di censi riservativi dei fondi, dai quali dipendono, e come tali essi costituiranno l'unica riserva degli antichi diritti degli ex-baroni, abolito ogni altro diritto ed ogni altra prerogativa finora esercitata. »

Ciò narrato, opportunamente si chiedeva: « Ora la facoltà di commutare, che queste leggi davano, è essa stata usata nelle altre provincie (*dell'ex-regno di Napoli*) in maniera, che oggi il fatto più non vi esista, e solo in Terra d'Otranto, per circostanze speciali, non sarebbe stata adatta a mutarlo, cosicchè dopo 50 anni solo in Terra d'Otranto sia opportuno di convertire quella facoltà in obbligo? » E si rispondeva di no. « In ogni provincia napoletana, o per le difficoltà della procedura, o per la imperfezione dei criteri, stabiliti dal regolamento del 17 gennaio 1810, ovvero, perchè si è restii ad usare di una facoltà, od agevolarne l'esercizio altrui insino a che da una parte si spera che una legge possa, quando che sia, venire che diminuisca o tolga la ragione del debito, dall'altra che ne possa venire invece un'altra che migliori od aumenti la ragione del credito, come suole accadere in simili materie, nelle quali dagli uni si crede che furono cogli abusi tolti dei diritti, dagli altri che sotto nome di diritti furono lasciati vivere e prosperare abusi; in ogni provincia napoletana, ripetiamo, per queste ed altre ragioni, continuano a gravare sui fondi delle rendite perpetue in derrate, di origine feudale; e la commuta-

zione in canone, così desiderata e tenuta per così necessaria, non è stata fatta. » E quindi si ricercava il carattere delle decime di Terra d'Otranto. « È più facile proporre il problema che risolverlo. Pure, basta fissare il punto di dove il problema nasce, per intenderlo. In Terra d'Otranto la produzione in derrata sui fondi si presentava con due caratteri: era fissata quasi sempre ad una decima del prodotto lordo, e si trovava estesa a tutto quanto il territorio, in cui fosse stato possibile, per la qualità delle colture, di riscuoterla. » La ragione di dubitare intorno al carattere proprio delle decime di Terra d'Otranto era quindi così espressa: « Questo fatto feudale che in quella provincia si riscontrava, da quale de' due elementi della feudalità dipendeva? Era il sovrano feudale che, per autorità propria o mutuata da altrui, aveva imposto un tributo generale alla terra, ovvero, era il proprietario feudale, che aveva concesso ad altri le sue terre al patto d'una prestazione decimale, quasi sempre, sul prodotto di esse? La generalità stessa del diritto pareva una prova, ch'esso fosse di ragione pubblica anzi che privata; ma parecchi indizi, parecchi contratti facevano dubitare, che quand'anche la più parte fosse stata in principio di ragion pubblica, pure non si potesse affermare, che molte non derivassero da una relazione giuridica, volontariamente accettata dalle due parti, tra un proprietario *diretto* ed un proprietario *utile* d'un fondo. E si aggiungeva, che in tanto corso di tempo, i fondi erano stati comperati e venduti dal fisco stesso, con questo diritto di riscuotere e questo onere di pagare le decime. » Si notava altresì, che la Commissione feudale eletta in su quel di Napoli dal Governo francese per risolvere i casi e i litigi nascenti dalla legge del 2 agosto 1866, « studiò con molta profondità ed accuratezza la questione delle decime di Terra d'Otranto; ma la trovò essa stessa così complicata ed ambigua, che non potette pigliarvi nessuna risoluzione assoluta, e dovette rassegnarsi a procedere con temperamenti medii. » Ma pur si sentì la necessità d'una legge per *creare la coscienza del diritto in una materia così controversa.* E fu fatta la legge del 16 ottobre 1809. Ora, senza tener calcolo de' temperamenti speciali dati mediante quella legge alle decime di Terra d'Otranto in ordine alle prestazioni, certo è che a queste « furono « dati e riconosciuti que' caratteri medesimi che dalla « legge del 2 agosto 1806 erano stati dati e riconosciuti « alle prestazioni ex-feudali di tutte quante le provin- « cie napoletane. » Conseguentemente la Commissione, di cui era relatore l'onorevole Bonghi, pro-

poneva di estendere a tutte quelle il benefizio della progettata provvidenza legislativa. Riteneva però, che l'articolo 2 dovesse riferirsi solo alla provincia di Terra d'Otranto. Proponeva infine altre modificazioni al progetto presentato dal signor ministro. (106-A)

Nella seduta del 28 aprile 1865 si discusse nella Camera intorno a detto progetto; il quale fu in quella stessa seduta ammesso, salve alcune aggiunte e mutazioni. Ma il Parlamento fu sciolto e perciò quel progetto non potè passare alla discussione e sanzione del Senato.

Quindi, a causa de' *reiterati e giusti ricorsi contro le prestazioni decimali feudali* venuti da quelle provincie, è stato ora riproposto da parte del Governo tale quale fu allora ammesso nella Camera de' deputati. Ed osserviamo infatti, che, dopo pubblicato dalla stampa il progetto già votato dalla Camera, molti comuni specialmente della provincia di Terra d'Otranto, insistettero con petizioni dirette alla Camera stessa per la riproduzione di quello.

Anche questa volta, nel seno degli Uffici, il progetto non trovò opposizione. I più diedero mandato di fiducia al Commissario, approvando tutti in principio il progetto. Il secondo uffizio, nell'approvarlo, dava però raccomandazione di esaminare, se non convenisse meglio fare una legge generale, che provvedesse in simili casi per tutto il regno. E il Commissario di quell'ufficio, in seno della commissione, ha elevato le seguenti obiezioni, che ci facciamo debito di riferire con le stesse sue parole:

1° Che nello stato, in cui si trova oggi la legislazione in Italia, non avrebbero più ragione alcuna tutte le disposizioni di questo progetto di legge, che furono scritte quando diversa n'era la legislazione;

2° Che ad ogni modo l'articolo 2 dovrebbe essere eliminato, perchè contenente disposizioni estranee al subietto della legge; e di natura piuttosto d'interpretazione di leggi preesistenti anzi che di costituzione di novello diritto. Or una interpretazione di leggi messe in esecuzione da più di 10 anni sarebbe ormai inopportuna e di pericolosi effetti in rapporto a'diritti già acquisiti o messi in esercizio per così lungo periodo;

3° Che, dopo cotale eliminazione, la legge non dovrebbe contenere, se non la determinazione de' modi di valutare le prestazioni in natura e di stabilire la media delle stesse prestazioni quando sieno di quantità indeterminata, come le decime, affine di convertirle in prestazioni di quantità determinate e di valore certo in numerario;

4° Che in tal senso non si dovrebbe che adottare per le prestazioni feudali i provvedimenti già presi per le prestazioni in favore di corpi morali, giusta la legge del 24 gennaio 1864;

5° Che l'*affrancabilità* di tali prestazioni non ha bisogno di nuova legge, poichè l'è sancita dal Codice civile in vigore, e nulla a tal riguardo resta a provvedere. Quindi, assicurata ne' modi anzidetti ai debitori di decime feudali la facoltà di convertirle in prestazioni di valore certo e di quantità determinata, troverebbero per il di più nel diritto comune i mezzi di attuare una siffatta conversione e l'affrancamento.

L'opinione dell'onorevole Cancellieri non fu accolta dalla maggioranza per i seguenti motivi. A togliere ogni forza alle obiezioni prima e quinta surriferite, è sufficiente il pensare che, se in forza della vigente legislazione è sicuramente e per tutta Italia stabilita la facoltà di redimere il fondo enfiteutico, mediante il modo indicato nell'articolo 1564 dell'attuale Codice civile, invece con lo schema di legge, che ora si ripropone, s'ha in mira di far finire una volta, definitivamente, quelle prestazioni che mostrano caratteri d'origine feudale. Quindi non si dichiara semplicemente permessa l'affrancazione, ma ne è ordinata la commutazione (articoli 1 e 16). La provincia di Terra d'Otranto si trova veramente afflitta da simili prestazioni, che ognuno può immaginare come si rendono angosciose, estendendosi sopra gran tratto di terreno, e obligando i proprietari a fare quell'atto sì umiliante verso chi rappresenta gli antichi personaggi baronali, cioè, di concedere che i propri prodotti sieno ad ogni anno pesati, o misurati per l'esazione della decima. Lo scopo del progetto attuale fu ed è quello di porre un termine a queste decime in natura. Con le leggi finora promulgate non si è riuscito nell'intento; e non si poteva, perchè l'affrancazione è rimasta volontaria, e perchè è noto come riescirebbe lungo e intralciato il procedimento per giungere ad ottenere l'affrancamento di simili prestazioni. Quindi si cercherebbe ormai, non solo di fare sparire queste prestazioni in natura, che per la loro generalità in quei luoghi ricordano sì apertamente i tempi feudali, ma di rendere facile la procedura, sia per riescirvi presto, sia perchè si tratta di piccoli fondi. Chi è persuaso di questi motivi, i quali furono esposti e discussi anche nelle tornate dei 24 febbraio e 28 aprile 1865, non troverà di certo forza nelle obiezioni contrarie; le quali, ben volontieri il confessiamo, sarebbero importanti, se non vi fossero circostanze speciali in ordine alle provincie, per le quali si propone il presente progetto di legge.

L'abbandonare al diritto comune faccende di tale natura equivarrebbe a lasciare sussistere impassibilmente queste decime, la cui durata in natura, per quel che sopra si è detto, farebbe poco onore alla nostra legislazione. Il legislatore invero, pur rispettando i diritti acquisiti, ha obbligo di rendere non solo possibile, ma necessaria la cessazione di fatti, che sono contrari ai principii economici e civili ormai generalmente ammessi. Si capisce da ciò, che il contentarsi di determinar solo i modi di valutare la prestazione non gioverebbe gran che, poichè tale determinazione ora non mancherebbe, e pure le cose rimangono nel medesimo stato.

Anche quando per la prima volta si presentava questo progetto si fecero obiezioni contro l'articolo 2, come adesso se ne sono fatte dalla minoranza della Commissione. Quell'articolo però, si badi bene, non si applica che alla sola provincia di Terra d'Otranto. Non cade dubbio, nè punto è mestieri il dichiararlo, che ove ci fosse stata già contestazione intorno al diritto d'esigere la decima, ed una sentenza passata in cosa giudicata avesse deciso la quistione, quell'articolo non sarebbe applicabile; e lo stesso deve ammettersi, se posteriormente a quel tempo vi fosse stata una legale convenzione su tal punto. Lo scopo di quell'articolo 2 è evidente. Terre salde dissodate dopo il 2 agosto 1806 non potevano essere soggette a prestazione di decima per leggi feudali, poichè queste erano abrogate. Ora, se si trovano assoggettate a decime, e manca una convenzione che ne dica il motivo, terre che hanno dato frutti dopo il 1806, egli è chiaro come ciò sia avvenuto per quell'imperio che illegittimamente ripresero i baroni nei tempi posteriori contro i poveri coloni di quella provincia. L'articolo 2 non fa dunque che rendere possibile un atto di ben dovuta giustizia.

La legge del 24 gennaio 1864, n° 1636, citata in contrario, dà facoltà di affrancazione per canoni enfiteutici in livelli, censi, decime, legati pii dovuti al demanio, a stabilimenti pubblici ed altri corpi morali. E basta il por mente a ciò per intendere subito la differenza sostanziale, che vi ha tra quella legge e quella che ora si propone. Nella prima vi sono delle facilitazioni, ma non così larghe, complessive ed estese come nella seconda, poichè con quella si voleva provvedere a casi speciali, mentre colla seconda si mira a togliere, dopo tanti anni, decime che hanno carattere feudale e semibarbaro, e che finora non si sono potute togliere dal legislatore sol con l'avere concessa una facoltà di liberarsene.

La maggioranza della Commissione ha trovato però giusto l'introdurre una riforma al secondo capoverso

dell'articolo 1. Il progetto presentato dal Governo dichiarerebbe garantita la rendita, in cui si dovrebbero commutare, le prestazioni dall'articolo 1972, n° 1, del Codice pel regno delle Due Sicilie, parte prima; il quale articolo accordava privilegio al venditore pel pagamento del prezzo su l'immobile venduto. Ma quel Codice, ch'era in vigore quando la Camera accoglieva nel 1865 il progetto di legge che si ripresenta, ora è abolito. E nell'attuale Codice civile, all'articolo 1969, n° 1, è concessa invece al venditore l'ipoteca legale. In quel caso però il conservatore delle ipoteche deve, giusta l'articolo 1859, iscrivere quell'ipoteca legale nel trascrivere l'atto d'alienazione. La Commissione ha riformato quindi il secondo capoverso dell'articolo 1 in modo, che si abbia una disposizione convenevole allo stato attuale della legislazione.

Si è osservato inoltre, che per mera inavvertenza nel 9 si sono citati gli art. 4 e 7 invece dei 5 e 8 del medesimo progetto. Si è poi fatta all'art. 8 un'aggiunta che metta in armonia il primo numero del detto art. col seguente.

Ciò riferito e avvertendo trattarsi di cosa urgente, è pregata la Camera a dare nella sua saviezza una decisione.

B. MAZZARELLA, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nelle leggi del 2 agosto 1806, e 16 ottobre 1809, n° 487, legittimamente costituite sulle terre delle provincie napolitane dovranno fra un anno dalla promulgazione delle presenti leggi, commutarsi in una rendita annuale in denaro, uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancabile.

Questa rendita sarà garantita dal privilegio stabilito dall'articolo 1972, n° 1, del Codice pel regno delle Due Sicilie, parte prima.

Art. 2.

Non si reputeranno nella provincia di Terra d'Otranto legittimamente soggette a prestazioni le terre salde dissodate posteriormente al 2 agosto 1806.

Le annualità soddisfatte non potranno ripetersi.

Art. 3.

La commutazione delle prestazioni in canone sarà fatta sulla base del fitto che per esse si paghi, o si sia pagato, o su quella dell'interesse, calcolato al 6 per cento del prezzo di vendita, se sono state date a fitto o vendute negli ultimi dieci anni.

Quando in questo periodo di tempo sieno state fatte più vendite o locazioni, ovvero le prestazioni si siano vendute ed affittate insieme, la media dei prezzi delle vendite ovvero quella dei prezzi di vendita e di locazione costituirà la base della commutazione.

Art. 4.

Quando questi criteri manchino, sarà preso a base della valutazione del canone il reddito imponibile catastale attuale del fondo su cui grava la prestazione, aumentato della metà.

Il canone sarà stabilito in quella stessa proporzione col reddito in cui oggi si trova la prestazione netta di fondiaria col prodotto del fondo.

Art. 5.

Nel caso che, o per la qualità di coltura del fondo, o per altre condizioni di fatto e di diritto, il prodotto su cui si riscuote la prestazione non sia annuale, o non sia tutto quanto il prodotto annuale del fondo, il reddito effettivo su cui va presa l'aliquota del canone dev'essere ridotto in proporzione, e ragguagliato a quella sola parte di prodotto su cui la prestazione gravita.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Art. 1.~~

~~*Identico al qui contro, meno che nel secondo capoverso.*~~

I e nel Decreto 11 Dicembre 1841.
I e siciliane,

Questa rendita è garantita sopra gli immobili soggetti alle dette prestazioni dall'ipoteca legale concessa dal n°

~~Questa rendita sarà garantita dall'ipoteca legale, di cui è cenno nel~~ n° 1 dell'articolo 1969 del Codice civile, ~~salvo che il creditore dovrà farne eseguire l'iscrizione nei modi di legge.~~

~~*Identico al qui contro, dall'articolo 2 sino all'articolo 8.*~~

I o dei fitti

Questa riduzione sarà fatta o d'accordo fra le parti o per giudizio di ~~esperti~~ I periti.

Art. 6.

La domanda di commutazione dovrà da ogni creditore proporsi collettivamente contro tutti coloro da cui gli sono dovute le prestazioni I nel territorio dello stesso Comune, e potrà essere proposta dai debitori anche individualmente.

Art. 7.

La parte più diligente farà intimare all'altra con atto di usciere la liquidazione fatta secondo le norme degli articoli ~~5 e 4~~ I presidenti.

Qualora, entro il termine perentorio di un mese, la parte a cui fu fatta la intimazione non vi faccia opposizione, la liquidazione si avrà per accettata.

Nel caso di opposizione, la questione sarà deferita al tribunale ~~del circondario~~ I civile del luogo, dove sono siti i fondi gravati, osservate le forme del procedimento sommario.

~~Art. 8.~~

Il tribunale con una sola sentenza dovrà:

1° Nominare un esperto, affinchè proceda alla liquidazione in denaro della prestazione, e, nel caso di esistenza di più debitori, alla ripartizione proporzionale fra ciascuno di essi della somma liquidata in proporzione della rendita catastale dei rispettivi predii;

2° Fissare il termine che dovrà essere sempre il più breve possibile, entro il quale debba il suddetto ~~esperto~~ dar compimento alle sue operazioni;

3° Nominare tre arbitri, coll'incarico di pronunziare su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio ~~dello esperto~~, fissando del pari il termine entro il quale debbano i medesimi presentare la loro decisione nella cancelleria del tribunale.

Art. 9.

Qualora la valutazione dell'ammontare della prestazione debba a' termini dell'articolo 4 aver luogo per solo giudizio di ~~esperti~~, il tribunale, invece di addivenire alla nomina di un solo di essi, come nel numero primo dell'articolo 8, dovrà nominarne tre, fermo nel resto il disposto dello stesso articolo.

Art. 10.

La relazione ~~dell'esperto~~ si avrà per notificata alle parti coll'avviso dato alle medesime dell'eseguitone deposito nella cancelleria del tribunale.

Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dalla avutane notificazione.

Questa opposizione dovrà essere notificata agli arbitri, e il termine fissato a questi dal tribunale per pronunziare il loro giudizio e depositarlo nella cancel-

Art. 8.

Il tribunale con una sola sentenza dovrà:

1° Nominare un ~~esperto~~ I pe, affinchè proceda alla liquidazione in denaro della prestazione, e, nel caso di esistenza di più debitori, alla ripartizione proporzionale fra ciascuno di essi della somma liquidata in proporzione della rendita catastale dei rispettivi predii, salvo ciò che è disposto nell'articolo seguente.

~~2° Fissare, ecc., il resto come qui contro.~~

I periti

~~3° Nominare, ecc., il resto come qui contro.~~

I del perito

~~Art. 9.~~

~~Identico al qui contro, salvo che si ponga 5 invece del 4, e 8 invece del 7.~~

I periti

~~Identico al qui contro, dall'articolo 10 sino alla fine.~~

I del perito o dei periti

leria del tribunale, non decorrerà che dal giorno di cotesta notificazione.

Art. 11.

La decisione degli arbitri sarà inappellabile.

Essa sarà notificata alle parti nel modo stesso stabilito dal primo comma dell'articolo precedente per la relazione ~~degli esperti~~.

Non potrà però mandarsi ad esecuzione senza essere prima omologata dal tribunale.

I dei periti

Non potrà però rendersi esecutiva, che dal Tribunale.

Art. 12.

~~Nel giudizio di commutazione non si darà luogo a riunione di contumacia.~~

Le parti, non domiciliate nel luogo in cui risiede il tribunale, dovranno eleggere ivi il loro domicilio. In mancanza di questa elezione, ogni notificazione sarà validamente fatta nella cancelleria del tribunale, non esclusa la notificazione delle sentenze.

I o non residenti

Art. ~~13.~~ 14.

Tutti i convenuti saranno rappresentati dal procuratore più anziano. Potranno farsi rappresentare singolarmente, ma a proprie spese.

Art. ~~14.~~ 15.

Tutte le spese, eccettuati i casi di speciale succumbenza, saranno soddisfatte per una metà dal creditore, e per l'altra metà dal debitore o dai debitori, in proporzione della prestazione a cui ciascuno è tenuto.

Art. ~~15.~~ 16.

L'arbitramento sarà pure valido per le persone incapaci, e per gli enti morali, legittimamente rappresentati.

I tutori, curatori od amministratori, potranno consentire la nomina ~~degli esperti~~.

I dei periti.

Per le ~~ripulse degli esperti~~ e degli arbitri, e per quant'altro non è previsto dalla presente legge saranno applicabili le disposizioni ~~delle leggi generali sulla procedura civile~~.

I riscossioni dei periti

I del Codice di procedura civile.

Art. ~~16.~~ 17.

Scorso un anno dalla promulgazione della presente legge non sarà più lecito riscuotere le prestazioni in natura, salvo il diritto di ottenerne l'equivalente in danaro in seguito all'eseguita commutazione.

Art. ~~17.~~ 18.

I debitori, che con ingiuste opposizioni ritardassero la liquidazione, saranno condannati al pagamento degl'interessi legali sulle rendite, in cui siansi commutate le prestazioni.

Art. ~~18.~~ 19.

Le rendite costituite sulle terre, così prima come dopo la pubblicazione della presente legge, in commutazione di prestazioni, potranno essere affrancate dai

Art. 15.

Per conservare l'ipoteca legale, di cui è parola nell'art. 1°, le decisioni degli arbitri col ~~provvedimento~~ decreto di esecuzione, ovvero gli altri titoli di commutazione previsti in questa legge dovranno essere trascritti all'ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati gli immobili gravati della prestazione, giusta le norme stabilite dal Codice Civile.

Sinchè non sia seguita la trascrizione, non può avere effetto, a pregiudizio dell'ipoteca concessa al creditore della rendita dal capoverso dell'art. 1°, alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso i possessori degli immobili anzidetti.

Il Conservatore delle ipoteche, nel fare l'accennata trascrizione, deve iscrivere d'ufficio e sotto pena dei danni l'ipoteca legale competente al creditore della rendita.

possessori delle terre stesse col pagamento del capitale in ragione di lire cento per ogni lire sei di rendita: salve le disposizioni della legge del 24 gennaio 1864.

Art. ~~19.~~ 20.

L'affrancamento si effettuerà per mezzo di offerta reale al creditore, seguita, in caso di rifiuto, dal deposito nella Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di sequestro o di opposizione, il deposito sarà notificato anche ai creditori sequestranti od opponenti. Non sarà però necessaria alcuna notificazione ai creditori aventi iscrizione ipotecaria.

Art. ~~20.~~ 21.

Le questioni sulla validità dell'offerta di affrancamento saranno portate colla forma del procedimento sommario alla cognizione del tribunale ~~del circondario~~, in cui sono poste le terre soggette alle rendite, che si vogliono affrancare.

Art. ~~21.~~ 22.

Le sentenze del tribunale ~~di circondario~~ su tutte le quistioni, a cui possa dar luogo la esecuzione della presente legge, ad eccezione di quelle previste ~~dall'articolo 19~~, non saranno soggette ad appello.

Art. ~~22.~~ 23.

Gli affrancamenti delle rendite, che abbiano luogo entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, saranno ~~esenti dal pagamento della tassa di registro.~~

Art. ~~23.~~ 25.

Tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente legge sono abrogate.

Approvato nella seduta del 1° Giugno 1868.

Pellati

I civile del luogo

I civile

I degli art.i ~~19°~~ 20° e 21°,

I soggetti solamente alla tassa fissa di una lira.

Art. 24.

Per le decime ed altre simili prestazioni in Sicilia, contemplate dal decreto e regolamento prodittatoriale del 4 e 18 ottobre 1860, e dal regio decreto del 19 Maggio 1864, la conversione, che delle stesse è stata ordinata in canone in danaro, resterà di pieno diritto sospesa ove sorga tra le parti controversia sulla legittimità del titolo, restando a cura dei creditori il ricorso ai competenti magistrati entro l'improrogabile termine di sei mesi dal dì della sorta controversia onde far definire la questione di legittimità. Scorso inutilmente tal termine, la prestazione si riterrà come indovuta e resterà prescritta qualunque azione per la riscossione della stessa.

N° 106.

Camera dei Deputati

Progetto di legge presentato dai Ministri di Agricoltura Ind.a e Commercio (De Blasiis) di concerto col Ministro di Grazia Giustizia e Culti nella tornata del giugno 1867.

(Tecchio)

Affrancamento delle Decime feudali nelle Provincie Napoletane

Tornata

Signori! Nella tornata del 13. luglio 1864. venne presentato alla Camera il progetto di legge per lo affrancamento delle decime feudali nella Provincia di Terra d'Otranto. Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti nel presentare l'indicato progetto, con ragione disse, che i Decreti del 20. giugno 1808, 19. gennajo 1810 ed 11. maggio 1814, non avevano raggiunto lo scopo che principalmente avevano dell'affrancamento delle prestazioni prediali; per le difficoltà incontrate, e specialmente per esser facoltativo

Vennero

l'affrancamento non obbligatorio.
Propose quindi, il definitivo ed
assoluto affrancamento delle decime
feudali in genere, con la com=
=mutazione delle medesime in canone
pecuniario ed affrancabile, a bene delle
cose agrarie ed industriali di
quella Provincia.

L'anzidetto Ministro progettò
in proposito l'uso dei mezzi che cre=
=deva più giusti e spediti; pro=
=ponendo la valutazione delle
prestazioni prediali, con giusta
deduzione da elementi di fatto, o a
giudizio di esperti, contro il quale si
potesse fare opposizione presso il Tri=
=bunale del Circondario dove fossero
siti i fondi gravati; e proponendo che
dal detto Tribunale si dovessero no=
=minare tre arbitri, per pronunziare
inappellabilmente salvo la omolo=
=gazione del Tribunale medesimo,
su tutte le controversie che potessero
sorgere sul giudizio dell'esperto. Questa
era la base sulla quale poggiò il

progetto ministeriale: nel quale vennero comprese tutte le disposizioni che si reputarono necessarie per restringere nei giusti limiti i diritti di cui si tratta, e per evitare che qualunque estraneo potesse opporsi.

La Commissione creata dalla Camera nella tornata del 24 febbrajo 1867 presentò la sua relazione sul mentovato progetto Ministeriale, proponendo all'approvazione lo stesso progetto Ministeriale, con alcune mutazioni che stimò necessarie.

La prima e più interessante delle variazioni fatte dalla Commissione fu quella di unitar l'articolo 1° del progetto Ministeriale nel senso di estendere la legge della quale si tratta alle Provincie di Terra d'Otranto e tutte le Provincie Napoletane, trovandosi ancora nelle altre Provincie Napoletane vincoli prediali della natura di quelli di

Continua

3

cui è parola, sebbene in proposizione diversa; Ed essendo il caso di far partecipare tutte le Provincie interessate dei benefizii della commutazione delle prestazioni Demaniali. Oltre di che, venne per poco variato il progetto Ministeriale, circa il metodo da seguirsi nella valutazione delle prestazioni per la corrispondente commutazione in Danaro; e circa il canone in Danaro da fissarsi in commutazione della prestazione, proponendo che si potesse affrancarlo col pagamento del capitale in ragione di lire cento per ogni lire sei di rendita, invece che per ogni lire cinque di rendita, giusta lo stesso progetto ministeriale.

La Camera nella seduta del 28. aprile 1869. passò a discutere largamente sul progetto di legge del quale si tratta, presentato di nuovo dalla Commissione nella tornata anzidetta

del 24. febbrajo 1865 e l'approvò, aggiungendo al medesimo, a proposta del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti, dopo l'articolo 5. l'art. 6. del progetto ministeriale, che volevasi togliere, per rendere più spedito e pronto il procedimento della commutazione delle prestazioni; aggiungendo del pari a proposta del Ministro, poche parole all'art. 17; e cambiando in parte la dizione dell'art. 8.

Or poichè i reiterati e giusti ricorsi contro le prestazioni decimali feudali interessano grandemente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il medesimo insieme col Ministro di Grazia, Giustizia e Culti, considerando essere già da lungo tempo stato discusso ed approvato dalla Camera il progetto di legge fummentovato, propongono di nuovo lo stesso alla Camera, con preghiera di approvarlo unanimente

ni questo scorcio di sessione
per essere presentato all'altro
ramo del Parlamento.

Progetto di Legge

Vittorio Emanuele 2.° per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Articolo 1.°

Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura contemplate nelle leggi del 2. Agosto 1806, e 16. Ottobre 1809, n.° 187, legittimamente costituite sulle terre delle provincie Napoletane, dovranno fra un anno dalla promulgazione delle presenti leggi, commutarsi in una rendita annuale in denaro, uguale al valore della prestazione, costituita sulle terre stesse ed affrancabile.

Questa rendita sarà garantita dal privilegio stabilito dall'an-

titolo 1972. n.° 1.°, del Codice
pel regno delle due Sicilie
parte prima

Articolo Secondo

Non si reputeranno nella Provincia
di Terra d'Otranto legittimamente
soggette a prestazioni le terre
salde disodate posteriormente
al 2. Agosto 1806.
Le annualità soddisfatte non
potranno ripetersi

Articolo Terzo

La commutazione delle presta-
zioni in canone sarà fatta
sulla base del fitto che per
esse si paghi, o si sia pa-
gato, o su quella dell'interesse
calcolato al 6 %, del prezzo
di vendita, se sono state date
a fitto o vendute negli
ultimi dieci anni.
Quando in questo periodo

di tempo siano state fatte più vendite o locazioni, ovvero le prestazioni si siano vendute ed affittate insieme, la media de' prezzi delle vendite ovvero quella de' prezzi di vendita e di locazione costituirà la base della commutazione

Articolo Quarto

Quando questi criteri mancheranno, sarà preso a base della valutazione del canone il reddito imponibile catastale attuale del fondo su cui grava la prestazione, aumentato della metà.

Il canone sarà stabilito in quella stessa proporzione col reddito in cui oggi si trova la prestazione netta di fondiaria, col prodotto del fondo

Articolo Quinto

Nel caso che, o per la qualità di coltura del fondo, o per altre condizioni di fatto e di diritto, il prodotto su cui si si riscuote

la prestazione non sia annuale, o non sia tutto quanto il prodotto annuale del fondo, il reddito effettivo su cui va presa l'aliquota del canone dev'esser ridotto in proporzione, e ragguagliato a sola quella parte di prodotto su cui la prestazione pesava.

Questa riduzione sarà fatta o d'accordo tra le parti o per giudizio di esperti.

Articolo Sesto

La domanda di commutazione dovrà da ogni creditore proporsi collettivamente contro tutti coloro da cui gli sono dovute le prestazioni, e potrà essere proposta dai debitori anche individualmente.

Articolo Settimo

La parte più diligente farà intimare all'altra con atto di usciere la liquidazione fatta secondo le norme degli articoli 3. e 4.

Qualora entro il termine perentorio di un mese la parte a cui

fu fatta la intimazione non vi faccia opposizione, la liquidazione si avrà per accettata.

Nel caso di opposizione, la questione sarà deferita al Tribunale del Circondario dove sono siti i fondi gravati, osservate le forme del procedimento sommario.

Articolo Ottavo

Il Tribunale con una sola sentenza dovrà:

1. Nominare un esperto affinchè proceda alla liquidazione in denaro della prestazione, e nel caso di esistenza di più debitori, alla ripartizione proporzionale fra ciascuno di essi della somma liquidata in proporzione della rendita catastale dei rispettivi predi;

2. Fissare il termine che dovrà essere sempre il più breve possibile, entro il quale debba il suddetto esperto dar compimento alle sue operazioni;

3. Nominare tre arbitri, coll'incarico di pronunziare su tutte le controversie

che potessero sorgere sul giudizio dello esperto, fissando del pari il termine entro il quale debbano i medesimi presentare la loro decisione nella cancelleria del tribunale.

Articolo 9.no

Qualora la valutazione dell'ammontare della prestazione debba a' termini dell'articolo 4. aver luogo per solo giudizio di esperti, il tribunale invece di addivenire alla nomina di un solo di essi, come nel numero primo dell'articolo 7., dovrà nominarne tre, fermo nel resto il disposto dello stesso articolo.

Articolo Decimo

La relazione dello esperto si avrà per notificata alle parti coll'avviso dato alle medesime dell'eseguita deposito nella cancelleria del tribunale.

Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dalla avutane notificazione.

Questa opposizione dovrà essere

notificata agli arbitri, e il termine fissato a questi dal Tribunale per pronunziare il loro giudizio e depositarlo nella cancelleria del Tribunale non decorrerà che dal giorno di cotesta notificazione.

Articolo Undecimo

La decisione degli arbitri sarà inappellabile.

Essa sarà notificata alle parti nel modo stesso stabilito dal primo comma dell'articolo precedente per la relazione degli esperti.

Non potrà però mandarsi ad esecuzione senza essere prima omologata dal Tribunale

Articolo Dodicesimo

Nel giudizio di commutazione non si darà luogo a riunione di contumacia.

Le parti non domiciliate nel luogo in cui risiede il Tribunale dovranno eleggere ivi il loro domicilio. In mancanza di questa elezione ogni notificazione sarà

validamente fatta nella cancelleria del Tribunale, non esclusa la notificazione delle sentenze.

Articolo Tredicesimo

Tutti i convenuti saranno rappresentati dal procuratore più anziano. Potranno farsi rappresentare regolarmente ma a proprie spese.

Art. Decimoquarto

Tutte le spese, eccettuati i casi di speciale soccombenza, saranno soddisfatte per una metà dal creditore, e per l'altra metà dal debitore, o dai debitori in proporzione della partagione a cui ciascuno è tenuto

Articolo Decimoquinto

L'arbitramento sarà pure valido per le persone incapaci, e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

I tutori, curatori od amministratori potranno consentire la nomina degli esperti.

Per le ripulse degli esperti e degli

arbitri, e per quant'altro non è previsto dalla presente legge saranno applicabili le disposizioni delle leggi generali sulla procedura civile.

Articolo Decimosesto

Art. 16.

Scorso un anno dalla promulgazione della presente legge non sarà più lecito riscuotere le prestazioni in natura, salvo il diritto di ottenerne l'equivalente in danaro in seguito all'eseguita commutazione.

Articolo Decimosettimo

I debitori che con ingiuste opposizioni ritardassero la liquidazione, saranno condannati al pagamento degl'interessi legali sulle rendite in cui siansi commutate le prestazioni.

Articolo Decimottavo

Le rendite costituite sulle terre, così prima come dopo la pubblicazione della presente legge in commutazione di prestazioni,

potranno essere affrancate dai possessori delle terre stesse col pagamento del capitale in ragione di lire cento per ogni lire sei di rendita: salve le disposizioni della legge del 24 Gennaio 1864.

Articolo Decimonono

L'affrancamento si effettuerà per mezzo di offerta reale al creditore, seguita, in caso di rifiuto, dal deposito nella cassa dei Depositi e prestiti.

In caso di sequestro o di opposizione il deposito sarà notificato anche ai creditori sequestranti od opponenti. Non sarà però necessaria alcuna notificazione ai creditori aventi ipoteca.

Articolo Ventesimo

Le questioni sulla validità della offerta di affrancamento saranno portate, colla forma del procedimento sommario

alla cognizione del Tribunale del Circondario in cui sono poste le terre soggette alle rendite che si vogliono affrancare.

Articolo Ventesimo primo.

Le sentenze del Tribunale di Circondario sulle questioni tutte a cui possa dar luogo la esecuzione della presente legge, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 19.mo, non saranno soggette ad appello

Articolo Ventesimo secondo

Gli affrancamenti delle rendite, che abbiano luogo entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, saranno esenti dal pagamento della tassa di registro

N° 106

Articolo Ventesimo terzo

Tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente legge sono abrogate.